

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2019

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’art. 4, lett. b), c) ed f), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità istituzionali dell’ACI, il presidio dei molteplici versanti della mobilità, la collaborazione con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione delle problematiche connesse alla mobilità delle persone e delle merci, nonché la promozione dell’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; vista la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo del 6 dicembre 2019 concernente l’autorizzazione, su proposta del Segretario Generale, alla stipula di un accordo quadro di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della legge n.241/1990, tra l’ACI ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Regione Campania per la realizzazione di azioni congiunte in materia di formazione ed informazione sulle tematiche dell’educazione e della sicurezza stradale, di mobilità sostenibile, di infomobilità e su ogni ulteriore materia coerente con le competenze istituzionali delle Parti; visto lo schema del predetto accordo quadro, in ordine al quale l’Avvocatura dell’Ente ha espresso parere favorevole; preso atto che con successivi accordi operativi tra le Parti saranno definite, nel rispetto delle disposizioni dell’accordo quadro in parola, le modalità di realizzazione delle iniziative da attuare nell’ambito dell’attività di collaborazione, nonché gli importi che il Co.Re.Com della Regione Campania riconoscerà all’ACI, a titolo di rimborso spese, sulla base della rendicontazione presentata; preso atto che l’esecuzione del predetto accordo quadro e dei successivi accordi operativi non comporterà oneri economici a carico dell’Ente; considerato che l’iniziativa in parola si inserisce nel quadro delle collaborazioni con altre Pubbliche Amministrazioni, promosse dall’ACI a livello nazionale e locale per il conseguimento di un interesse pubblico comune tra le parti; preso atto che l’accordo è stato redatto in conformità a quanto previsto nel Capo V del vigente “Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione”; ritenuta l’iniziativa coerente con l’attuazione della *mission* istituzionale dell’ACI ed in linea con gli indirizzi strategici dell’Ente per il triennio 2020-2022, approvati dall’Assemblea nella seduta del 29 aprile 2019, con particolare riferimento agli ambiti concernenti la materia della sicurezza, dell’educazione stradale e della mobilità sostenibile; **autorizza** la stipula, ai sensi dell’art. 15 della legge n.241/1990, di un accordo quadro di collaborazione di durata annuale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, tra l’ACI e il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della Regione Campania, in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. C), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato** al Presidente per la relativa sottoscrizione in modalità digitale, con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dell’atto medesimo.”.

ALLEGATO C) AL VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE DELL'11 DICEMBRE 2019

Automobile Club d'Italia



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/90**

TRA

il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito indicato come Co.Re.Com Campania, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale , Isola F/8, rappresentato dal Presidente pro tempore dott. Domenico Falco

E

L'ACI - Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala, 8., C.F. 00493410583, d'ora in poi denominato ACI, rappresentato dal Presidente pro tempore, Ing. Angelo Sticchi Damiani

PREMESSO CHE

il Co.Re.Com. è organo di consulenza, gestione e garanzia della Regione Campania per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione, nonché organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. In particolare, il Co.Re.Com. formula proposte di parere sulle frequenze radiotelevisive e sulla pubblicità agli Organi Regionali; cura ricerche e analisi a supporto di provvedimenti della Regione nel settore delle comunicazioni; cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale; promuove iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale; cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni; collabora con l'Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne di cui al comma 124 della L.R. n. 16 del 7/8/2014 per monitorare la programmazione televisiva, la comunicazione a mezzo stampa e le altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i diritti di genere, tra cui quello della salute, e siano poste in essere iniziative contro la violenza sulle donne (art. 10 bis della L.R. n. 11 del 6/2/2018); cura l'archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di trasmissione e ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile, regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale, cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle imprese radiotelevisive e di editoria locale; collabora con l'A.R.P.A.C. e con gli altri organismi a ciò preposti alla vigilanza continua sul rispetto nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti non vengano superati.

- il Co.Re.Com, altresì, quale Organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), esercita sul territorio specifiche attività delegate tra cui “*Tutela dei Minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza*” – delegata dall’AGCOM con delibera n. 617/09/CONS del 12.11/2009; adotta il Regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi; verifica il rispetto della normativa in materia di campagne elettorali; ha funzione istruttive circa le controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione ed utenti privati;
- il Co.Re.Com. intende promuovere iniziative ed azioni, sotto il profilo dell’informazione e della comunicazione, in materia di sicurezza della viabilità nazionale e dei suoi livelli territoriali locali, con particolare riguardo al territorio campano;
- l’ACI è un ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano;
- l’ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell’automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell’educazione e della sicurezza stradale;
- l’ACI collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce l’informazione e la diffusione dei servizi di comunicazione e informazione sulla mobilità;
- l’ACI, nell’adempimento dei fini istituzionali, in particolare promuove e favorisce lo sviluppo del turismo automobilistico in ambito nazionale e internazionale, progettando e attuando tutte le azioni considerate valide allo scopo;
- l’ACI persegue gli obiettivi istituzionali direttamente e attraverso la Federazione degli Automobile Club quale Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro e le Società collegate;
- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione in materia di:
 - formazione e informazione su educazione e sicurezza stradale;
 - mobilità sostenibile;
 - infomobilità;
 - ogni ulteriore materia coerente con le competenze istituzionali delle Parti, secondo le linee di intervento e le modalità operative definite nel presente Accordo Quadro;
- detto Accordo Quadro di collaborazione nonché gli accordi operativi ad esso facenti capo, non dovrà prevedere né lo scambio di “prestazioni”, né il pagamento di qualsivoglia “remunerazione”, “corrispettivo”, “utile”, “margine di guadagno”, poiché le Parti sono

soggetti pubblici che non hanno un'organizzazione stabile d'impresa e non perseguono alcuno scopo di lucro.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Oggetto)

1. Il presente Accordo Quadro (concluso esclusivamente tra amministrazioni pubbliche, nel pieno ossequio della reciproca autonomia e senza alcuna partecipazione di soggetti privati in posizione privilegiata) ha per oggetto interventi ed azioni nei seguenti ambiti:

- formazione e informazione su educazione e sicurezza stradale;
- mobilità sostenibile;
- infomobilità;
- ogni ulteriore materia coerente con le competenze istituzionali delle Parti, secondo le linee di intervento e le modalità operative definite nel presente Accordo Quadro.

Art. 3

(Impegni delle parti)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi summenzionati, le Parti si impegnano di volta in volta a definire mediante gli Accordi operativi previsti al successivo art. 4, le modalità necessarie, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in vigore nel nostro Paese, mettendo a disposizione delle finalità previste dal presente Accordo Quadro risorse logistiche, strumentali ed umane.

Art. 4

(Accordi operativi)

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro di collaborazione, le Parti si impegnano, reciprocamente, a rendere disponibile tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività che si andranno a svolgere e, successivamente, a dare adeguata diffusione ai risultati delle attività svolte nelle forme che saranno ritenute più opportune e che saranno oggetto di distinti accordi operativi nel rispetto dei principi che regolano gli accordi stipulati ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90 e s.m.i.

Art. 5

(Oneri Economici)

1. Per l'attuazione di tale attività di collaborazione il Co.Re.Com. si impegna a stanziare, previa approvazione del Comitato e ad unica discrezione di quest'ultimo, di volta in volta che saranno presentati gli accordi operativi di cui all'art. 4, le somme sufficienti al rimborso

delle spese, debitamente documentate da ACI, necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati nei predetti accordi operativi.

2. Dalla predetta collaborazione non conseguiranno, in ogni caso, per ACI, oneri finanziari di spesa o oneri reali o figurativi, salvo quello di informare il Co.Re.Com.
3. Per le modalità di liquidazione di quanto impegnato si provvederà con relativi atti amministrativi ogni volta che si avvieranno e si concluderanno gli accordi operativi.

Art. 6

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo Quadro di collaborazione è valido ed efficace tra le Parti dalla data di sottoscrizione e per il periodo di un anno decorrente dalla sottoscrizione del medesimo e non potrà essere tacitamente rinnovato.

Art. 7

(Proprietà dei risultati)

2. Le Parti concordano che i risultati emergenti esclusivamente da ricerche, studi e sperimentazioni che deriveranno dagli Accordi Operativi di cui al presente Accordo Quadro, costituiranno oggetto di patrimonio intellettuale e patrimoniale comune, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e dal D. Lgs. n. 30 del 10.02.2005 "Codice della Proprietà Industriale".

Art. 8

(Recesso)

1. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro in ogni tempo, con preavviso scritto di giorni 60 (sessanta) inviato a mezzo PEC; in tal caso, sono fatte salve le eventuali spese già sostenute e gli importi già assunti, alla data di ricezione del preavviso di recesso, per ciascuno degli Accordi Operativi eventualmente in corso.

Art. 9

(Modifiche)

1. Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro, ivi compreso ogni eventuale aggiornamento/modifica degli Accordi Operativi che abbiano impatto sui contenuti dell'Accordo stesso, dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti ed entrerà in vigore tra le Parti solo dopo che entrambe l'hanno sottoscritta.

Art. 10

(Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente Accordo Quadro sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Art. 11

(Comunicazioni tra le Parti)

1. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo Quadro di collaborazione o ricerca dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo PEC, fax o lettera raccomandata A/R alla sede sociale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo

preventivamente comunicato per iscritto all'attenzione del Dirigente pro tempore della UDS Corecom Campania ed all'attenzione dell'ACI.

Art. 12
(Referenti)

1. Ciascuna delle Parti si impegna, ai fini della realizzazione del presente Accordo Quadro, a nominare un proprio referente.
2. I Referenti rispondono del loro operato ai rispettivi rappresentati legali.

Art. 13
(Tutela dei dati personali)

1. Lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto del presente Accordo Quadro può comportare il trattamento di dati personali di terzi.
2. Le Parti si impegnano a trattare tali dati personali in conformità al Regolamento UE 679/2016 ed ad ogni altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile nell'ordinamento italiano, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
3. I dati personali forniti o raccolti ai fini dell'attuazione e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo.

Napoli,

Per l'ACI
Il Presidente
Ing. Angelo Sticchi Damiani

Per il Co.Re.Com. Campania
Il Presidente
Dott. Domenico Falco